

MOTO CLUB BERGAMO



NUOVO STATUTO

del

MOTO CLUB BERGAMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

1919
2019



100
ANNI DI
STORIA

MOTO CLUB BERGAMO ASD

Fondato nel 1919 - Affiliato alla F.M.I.
(ENTE MORALE)



NUOVO STATUTO

del

MOTO CLUB BERGAMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

BERGAMO - ANNO 2019

NUOVO STATUTO DEL MOTO CLUB BERGAMO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

- 1) E' costituita, quale Associazione di diritto privato ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 14 e seguenti del Codice Civile l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: **" MOTO CLUB BERGAMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "**,
con sede in 24124 BERGAMO (BG) Piazzale Ludovico Goisis n. 6 (loc. LAZZARETTO).
La denominazione sociale potrà essere anche così sintetizzata:
" MOTO CLUB BERGAMO A.S.D. " il cui statuto è composto da numero 32 articoli.
- 2) La modifica della Sede Sociale potrà avvenire con delibera dell'Assemblea Generale Ordinaria della Associazione e non costituirà modifica del presente Statuto.

Art. 2 – NATURA E CARATTERISTICHE

Il MOTO CLUB BERGAMO A.S.D. è un ente non commerciale, ha carattere assolutamente apolitico e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Art. 3 – SCOPI

- 1) Il MOTO CLUB BERGAMO A.S.D., conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, attraverso l'affiliazione alla F.M.I. FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA e la successiva iscrizione nell'apposito Registro delle ASD/SSD attivato dal CONI, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica del MOTOCICLISMO, per come disciplinata e riconosciuta dal CONI con propria delibera 1568 del 14.02.2017 ed eventuali modificazioni, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina secondo le direttive della F.M.I..
- 2) L'Associazione si propone di operare per la promozione, la diffusione e la pratica delle discipline sportive motociclistiche in tutte le loro forme e specialità, organizzando direttamente o prendendo parte a manifestazioni sul territorio regionale/nazionale, oltre che realizzando attività didattica e di formazione per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sotto indicate: **ENDURO – MOTOCROSS – MOTORALLY – QUAD – SPEEDWAY – SUPERMOTO – TRIAL VELOCITA – MOTO EPOCA – MOTO TURISMO**

- 3) Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, L'Associazione potrà svolgere tra l'altro, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell'organizzazione sportiva di riferimento, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento e l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e culturale. Nella propria sede sociale, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
- 4) L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui , a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di corsi, eventi sportivi, culturali, ricreativi, sagre, feste, manifestazioni, saggi, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e tesserati e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale.
- 5) L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
- 6) L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del Bilancio (Rendiconto Economico Finanziario Annuale, detto R.E.F.A., e Stato Patrimoniale). Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- 7) L'Associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti della F.M.I. e si impegna a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni Internazionali di riferimento (FIM – FIME) in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione Nazionale, Europea o Internazionale dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- 8) L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle Assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare i loro rappresentanti con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 4 – ATTIVITÀ CONNESSE

Le attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento degli scopi sono:

- a) Organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive motociclistiche e dei veicoli equiparati.
- b) Promozione ed organizzazione della propria attività sportiva, di turismo motociclistico e di ogni altra manifestazione motociclistica e ciclo-motoristica con l'osservanza delle norme contenute nel codice della strada e di quelle vigenti in materia.
- c) Tutela degli interessi degli utenti motociclistici promuovendo forme di assistenza giuridica, tecnica, didattica, assicurativa ed ogni altra forma di assistenza utile agli interessi degli utenti dei motoveicoli ed allo sviluppo delle attività motoristiche.
- d) Promozione ed organizzazione di attività didattiche per la sicurezza, educazione e circolazione stradale.
- e) Individuazione dei piloti meritevoli, loro valorizzazione e sostegno anche mediante attività di promozione e di assistenza.
- f) Formulare proposte e collaborare con le pubbliche amministrazioni per l'emanazione di provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo e la diffusione del motociclismo, per lo studio e la soluzione dei problemi relativi alla rete stradale ed alla disciplina della circolazione.
- g) Collabora per il perseguimento delle finalità statutarie con l'industria motociclistica, con l'industria ciclo-motoristica e con quella costruttrice degli accessori.
- h) Qualsiasi altra attività correlata agli scopi principali perseguiti, esercitati in via strumentale, ma giammai prevalente.

Art. 5 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, vedi art. 31.

Art. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE

- 1) Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche, di ambo i sessi, che accettano gli scopi fissati dallo statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi ad ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

- 2) Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere ed accettare le norme dello statuto, di aver preso visione dell'informativa sulla privacy, di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività scelte, di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2002 e del DGPR 679/2016.
- 3) La validità della qualità di Socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale.
- 4) In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale ed essere socio dell'Associazione. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne che non ha diritto a partecipare all'Assemblea.
- 5) La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi se non in caso di morte o rivalutata.

Art. 7 – DIRITTI DEI SOCI

- 1) Tutti i Soci con l'iscrizione all'Associazione ed in regola con tutti i versamenti dovuti, hanno diritto di partecipare alla vita associativa, ivi compresa la partecipazione nelle assemblee sociali, in veste consultiva. Godranno, a partire dal compimento dei sedici anni, del diritto di voto per ogni deliberazione ad eccezione di quelle di carattere economico. I soli soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo, anche per le delibere di carattere economico e di quello passivo. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 2) Al solo socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art.16.
- 3) Tutti i Soci hanno diritto di frequentare la sede Sociale e tutti i locali dell'Associazione.
- 4) Tutti i Soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione, fregiarsi del distintivo Associativo e di usufruire di tutti i benefici previsti per l'anno in corso.
- 5) Presentare proposte, reclami e richieste motivate al Consiglio Direttivo.
- 6) Intervenire, discutere, presentare proposte in Assemblea e, se maggiorenne, votare all'Assemblea Generale anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- 7) Presentare proposte di ammissione di nuovi associati. L'Associazione riconosce e garantisce l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'affettività del rapporto escludendo, altresì, espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 – DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci si impegnano e si obbligano a:

- a) Versare la quota associativa annuale definita dal Consiglio Direttivo ed uguale per tutti i Soci del MOTO CLUB BERGAMO A.S.D.**
- b) Partecipare attivamente alla vita sociale.**
- c) Non perseguire fini di lucro in conformità con gli scopi dell'Associazione.**
- d) Osservare lo statuto, tutti i regolamenti e le deliberazioni dell'Associazione e del Consiglio Direttivo che dichiara sin da ora di conoscere , approvare e ratificare.**
- e) La durata del vincolo associativo è di un anno solare.**
- f) Il trasferimento di un tesserato da un Club ad un altro è ammesso nel corso dell'anno in presenza dell' autorizzazione dall'Associazione di provenienza.**
- g) Gli associati si impegnano a non compiere atti contrari agli scopi associativi o, comunque, lesivi degli interessi e del prestigio del Moto Club, della FMI e dei loro organi.**

Art. 9 – DECADENZA DEI SOCI

- 1) I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:**
 - a) Dimissione volontaria.**
 - b) Esclusione automatica per morosità rispetto alla scadenza del termine stabilito dal Consiglio Direttivo per il versamento della quota associativa.**
 - c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.**
 - d) Per iscrizione ad altro Moto Club vedi lettera f art.8.**
 - e) Scioglimento dell'Associazione, come regolato all'art. 31 del presente statuto.**
- 2) Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria Generale. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il Provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.**
- 3) L'associato radiato non può essere più ammesso.**
- 4) I soci decaduti ai sensi della lettera a) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in cui si sono dimessi.**
- 5) La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.**

Art. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

- 1) Sono organi essenziali ed obbligatori dell'Associazione**
 - a) L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**
 - b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO**
 - c) IL PRESIDENTE**

Art. 11 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

- 1) L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.**
E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
- 2) L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito web dell'Associazione, o posta ordinaria, o elettronica, o fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, mese, anno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.**
- 3) L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 soci e presentate al Presidente dell'A.S.D. almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza.**
- 4) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.**
- 5) Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.**
- 6) Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.**
- 7) Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, tranne per quanto stabilito dal presente Statuto in materia di modifiche statutarie, scioglimento o liquidazione.**
- 8) L'Assemblea nomina un segretario e se necessario due o più scrutatori. Nell'Assemblea Generale Elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori i candidati alle medesime cariche. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo.**
- 9) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.**

- 10) Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 12 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

- 1) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli SOCI in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta e firmata, non più di due soci.

Art. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1) L'Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (CHE HA DURATA DAL 1° GENNAIO A TUTTO IL 31 DICEMBRE) per l'approvazione della RELAZIONE MORALE e FINANZIARIA (comprensiva del Rendiconto Economico Finanziario Annuale e dello Stato Patrimoniale) oltre al BILANCIO O RENDICONTO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO.
- 2) La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà quindici giorni prima della data di convocazione mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma e via web. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, mese, anno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare detto anche ORDINE DEL GIORNO.
- 3) Spetta all'Assemblea Ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
- 4) Fino al momento della approvazione del BILANCIO o RENDICONTO PREVENTIVO il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente suddiviso in dodicesimi.
All'Assemblea di approvazione del BILANCIO O RENDICONTO i componenti il CONSIGLIO DIRETTIVO non avranno diritto di voto giusto quanto previsto dal primo comma dell'art. 21 c.c. che recita “ nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto “.

Art. 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1) L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'adunata mediante affissione d'avviso nella sede della Associazione e contestuale comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o web.
Nella convocazione devono essere indicati il giorno, mese, anno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare detto anche ORDINE DEL GIORNO.**
- 2) L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:**
 - a) Approvazione e modificazione dello STATUTO SOCIALE.**
 - b) Atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.**
 - c) Designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione.**
 - d) Scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione vedi anche articolo n. 31.**
- 3) La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.**
- 4) La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.**

Art. 15 – VALIDITÀ ASSEMBLEARE

- 1) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.**
- 2) L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.**
- 3) Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.**
- 4) Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole almeno della metà più uno degli associati.**

Art. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle delibere assembleari ed è composto da un numero di 20 (venti) Consiglieri compreso il Presidente e tutti vengono eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria Elettiva ogni quadriennio olimpico.**
- 2) La presenza alla prima riunione del socio eletto al Consiglio Direttivo costituisce formale accettazione della nomina.**
- 3) Gli assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono da ritenersi dimissionari.**
- 4) In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il PRESIDENTE , IL VICE PRESIDENTE AMMINISTRATIVO, IL VICE PRESIDENTE TECNICO ed il SEGRETARIO con funzioni anche di TESORIERE.**
- 5) I CONSIGLIERI eletti dall'Assemblea Generale rimangono in carica quattro anni secondo il ciclo olimpico e sono rieleggibili al massimo per altri quattro anni (massimo due mandati sia per i Consiglieri che per il Presidente a valere dal quadriennio olimpico 2021-2024).**
- 6) Possono ricoprire cariche sociali soltanto i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative e che: non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.**
- 7) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.**
- 8) In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.**
- 9) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il Verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.**
- 10) Il Consiglio Direttivo nelle sue riunioni è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano.**

Art. 17 – CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza alcuna formalità.**
- 2) Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano anche i Revisori dei Conti e su invito, con diritto di parola ma non di voto.**
 - a) Tutti i Presidenti di Sezione**
 - b) I presidenti di Commissioni**

Art. 18 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Sono compiti del Consiglio Direttivo :**
 - a) Eleggere in seno ai 20 Consiglieri il Presidente ed i due Vice Presidenti, il Segretario Cassiere oltre ad altre cariche non obbligatorie. In caso di necessità il Consiglio Direttivo potrà eleggere più di due vicepresidenti definendone i compiti e le responsabilità.**
 - b) Deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale Ordinaria.**
 - c) Indire le Assemblee ordinarie dei Soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 e 15.**
 - d) Deliberare l'importo delle quote associative e redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.**
 - e) Adottare provvedimenti disciplinari, sulla base di quanto previsto da apposito regolamento (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea.**
 - f) Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.**
- 2) Il Consiglio Direttivo può compilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. I regolamenti dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la sua approvazione.**
- 3) Può cooptare, ove ne ravvisi l'opportunità, non più di quattro Consiglieri in sostituzione di defezioni o di mancanze di Consiglieri democraticamente eletti dall'Assemblea scelti su indicazione e presentazione da più di cinque membri del Consiglio stesso in carica.**
- 4) Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea Generale Ordinaria, ma deve ottenere la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte sempre che i 60 giorni non coincidano con la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.**
- 5) Il Consiglio Direttivo può nominare nuove figure non obbligatorie tra tutti i Soci dell'Associazione quando ne verifichi l'opportunità e la necessità per il migliore raggiungimento degli scopi principali.**

Art. 19 – DIMISSIONI

- 1) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica di Consigliere non eletto a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto.**

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea Generale utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

OVVERO Il Consiglio Direttivo può cooptare, ove ne ravvisi l'opportunità, non più di quattro nuovi Consiglieri scelti su indicazione e presentazione da più di cinque membri del Consiglio stesso come recita anche l'Art. 18 punto 3.

- 2) Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente anziano fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nella prima riunione del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino alla fine del quadriennio olimpico in corso.
- 3) Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti compreso il Presidente.
- 4) Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria elettiva per la elezione dei nuovi 20 Consiglieri che andranno a formare il nuovo Consiglio Direttivo e successivamente l'elezione del nuovo Presidente dell'Associazione.

Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione ordinaria dell'amministrazione dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Art. 20 – IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante di fronte ai terzi e in giudizio.
- 2) Il Presidente è eletto tra i 20 Consiglieri del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'Assemblea Ordinaria Elettiva dei Soci.
- 3) Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un solo altro mandato, vale a dire per due quadrienni olimpici consecutivi e non oltre.
- 4) Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni.
- 5) Relaziona l'Assemblea sull'andamento dell'Associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali
- 6) Provvede all'esecuzione delle delibere assembleari e realizza i programmi delle attività approvate dall'Assemblea
- 7) Riceve le domande di ammissione ad associato
- 8) Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro i 30 giorni dalla decisione.

- 9) Detiene un fondo cassa annuo per piccole ed urgenti spese di cui potrà disporre in caso di necessità senza la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo, al quale relazionerà nella prima riunione dello stesso.

Art. 21 – IL VICEPRESIDENTE AMMINISTRATIVO

- 1) Il Vice Presidente Amministrativo, eletto dal Consiglio Direttivo tra i neoeletti Consiglieri, sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o di impedimento, o per gli incarichi che il Presidente riterrà opportuno affidargli nell'interesse dell'Associazione. Ogni delega di carattere permanente dovrà risultare dai verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – IL VICEPRESIDENTE TECNICO

- 1) Il Vice Presidente Tecnico, eletto dal Consiglio Direttivo tra i neoeletti Consiglieri, è il responsabile della conduzione tecnica dell'Associazione in collaborazione con il Presidente. Collabora con tutte le Sezioni dell'Associazione e dà un indirizzo sulle discipline principali per il raggiungimento dei traguardi di carattere sportivo sempre nell'interesse dell'Associazione. Per gli incarichi di carattere permanente che il Presidente ritiene opportuno affidargli dovranno risultare dai verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – IL SEGRETARIO CASSIERE ECONOMO

- 1) Il Segretario Cassiere economo, eletto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione tra i Consiglieri ed anche il Presidente e, all'occorrenza, tra tutti i soci maggiorenni del club, ha la responsabilità diretta della cassa e provvede ai vari acquisti previo mandato specifico degli organi legittimamente preposti sotto il vigilante controllo del Presidente. Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, tiene aggiornato il libro soci, conserva e tiene a disposizione, per ogni eventuale controllo, tutti i registri ed i documenti. Di tutta l'attività deve tenere una accurata registrazione ottemperando anche alle disposizioni di legge e fiscali nonché della privacy.

Art. 24 – IL RENDICONTO

- 1) Il Consiglio Direttivo delibera il Bilancio o Rendiconto dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il Bilancio o Rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
- 2) Il Bilancio o Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

- 3) Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
- 4) In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio o Rendiconto, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del Bilancio o Rendiconto stesso.
- 5) L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio o Rendiconto da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall' Art. 19.

Art. 25 – ANNO SOCIALE

- 1) L'anno Sociale e l'esercizio finanziario del MOTO CLUB BERGAMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 26 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento ed è costituito:
 - a) Dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.
 - b) Da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati
 - c) Da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
- 2) I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzative statutarie dell'Associazione.

Art. 27 – SINDACI REVISORI DEI CONTI

- 1) L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione, può nominare tre Sindaci Revisori dei conti effettivi, soci dell'Associazione, che eleggono tra loro il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Collegio esercita periodicamente la vigilanza sull'Amministrazione dell'Associazione redigendo apposito verbale. Deve comunicare inoltre, per iscritto, al Presidente ed eventualmente al Consiglio Direttivo o all'Assemblea, per i necessari provvedimenti, ogni irregolarità amministrativa eventualmente rilevata, registrandola a verbale.

I membri del Collegio Sindacale possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con obbligo di una relazione accompagnatoria.

Gli assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono da ritenersi dimissionari e, come pure i veri dimissionari, saranno sostituiti nella prima Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo nell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 28 – IL DIRETTORE SPORTIVO

- 1) Il direttore sportivo, nominato dal Consiglio Direttivo tra tutti i Soci, ha il compito di organizzare, unitamente ai membri del Consiglio stesso, tutte le manifestazioni sportive e di dirigere tutta l'attività sportiva dell'Associazione.

Art. 29 – RESPONSABILE SETTORE UTENZA E TURISMO

- 1) Il responsabile al settore utenza e turismo viene nominato dal Consiglio Direttivo tra tutti i Soci dell'Associazione e, d'intesa con lo stesso, promuove il turismo motociclistico in tutte le sue forme e mantiene i rapporti con la F.M.I. per ciò che concerne l'Utenza ed il Turismo.

Art. 30 – SEZIONI

- 1) I Soci del MOTO CLUB BERGAMO A.S.D. possono liberamente raggrupparsi in Sezioni facendo espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo che ne autorizza la costituzione previa sottoscrizione del Regolamento che determina la qualità dei rapporti Sezioni – Sede Centrale.

Le Sezioni hanno autonomia funzionale propria rispetto alla Sede Centrale demandando a questa ogni questione fiscale ed amministrativa in quanto unico soggetto è IL MOTO CLUB BERGAMO A.S.D.

La Sezione che intendesse contrarre impegni che comportino in qualunque maniera la responsabilità dell'Associazione deve subordinare il perfezionamento di detti rapporti alla preventiva autorizzazione scritta del Presidente dell'Associazione stessa.

Art. 31 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- 2) L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva di utilità sociale.

Art. 32 – NORMA DI RINVIO

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto ed ai regolamenti della FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA, alle norme del CONI, alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali e di associazioni di promozione sociale ed in subordine alle norme del codice civile.**



MOTO CLUB BERGAMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

24124 BERGAMO - PIAZZALE LUDOVICO GOISIS, 6

TEL +39 035 235534 / 035 243406 e FAX +39 035 0662050

***e-mail:* info@motoclub.bergamo.it - motoclub.bergamo@pec.it**

www.motoclub.bergamo.it

**IL PRESENTE STATUTO È STATO VOTATO E APPROVATO DALL'ASSEMBLEA
GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI ANNO 2018
NELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 29/03/2019 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**IL PRESENTE STATUTO È STATO REGOLARMENTE REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 1
IN DATA 29/04/2019 AL NUMERO 1360 SERIE 3**



MOTO CLUB BERGAMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
24124 BERGAMO - PIAZZALE LUDOVICO GOISIS, 6 - TEL **+39 035 235534 / 035 243406** e FAX **+39 035 0662050**
P.IVA **01435740160** C.F. **80031170162** / E-MAIL: info@motoclub.bergamo.it - motoclub.bergamo@pec.it
www.motoclub.bergamo.it